



Comune di COCCAGLIO
(Provincia di BRESCIA)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(I.MU)

- ✓ *Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 02.04.2012 con provvedimento n. 12- pubblicato all'albo pretorio informatico dal 23/4 al 08/5/2012—pubblicato sul sito istituzionale, sezione Atti Amm.vi/ Regolamenti, dal 23/4/2012)*
- ✓ *Modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28.09.2012 con provvedimento n. 39- pubblicato all'albo pretorio informatico dal 10 al 25.10.2012—pubblicato sul sito istituzionale, sezione Atti Amm.vi/ Regolamenti, dal 11/10/2012)*

COMUNE DI COCCAGLIO (BS)
REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'I.MU.

INDICE:

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Presupposto dell'Imposta

Art. 3 - Definizione di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli

Art. 4 - Soggetti passivi

Art. 5 - Base imponibile

Art. 6 - Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

Art. 7 - Esenzioni

Art. 8 - Riduzioni e detrazioni dell'imposta

Art. 8-bis - Nozione di abitazione principale

Art. 9 - Versamenti e Dichiarazioni

Art. 10 - Accertamento, riscossione coattiva, rimborsi, sanzioni, interessi e contenzioso

Art.11 - Funzionario Responsabile

Art. 12 - Disposizioni transitorie e finali

Art.13 - Entrata in vigore

COMUNE DI COCCAGLIO (BS)
REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'I.MU.

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Coccaglio dell'Imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011, nell'ambito della potestà regolamentare comunale in materia di entrate, ai sensi degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e, per i passaggi in tale norma richiamati, le disposizioni di cui a tali richiami, nonché ogni altra normativa successiva applicabile, anche a seguito di modificazioni o integrazioni.

Art. 2 - Presupposto dell'Imposta

1. L'imposta ha per presupposto il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli a qualsiasi uso destinati, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

Art. 3 - Definizione di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
2. Per area fabbricabile si intende l'area potenzialmente utilizzabile a scopo edificatorio, nonché gli immobili oggetto di nuova costruzione, demolizione o interventi di recupero classificati nelle categorie di risanamento conservativo, restauro, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica, in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi anche solo adottati in assenza di approvazione definitiva. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti direttamente dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli, che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, a condizione che detta agevolazione sia espressamente e tempestivamente dichiarata dal contribuente con l'apposita modulistica entro il termine annuale per la presentazione della denuncia dei redditi. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera.
3. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile. Non sono considerati agricoli, al fine del presente tributo i terreni incolti o, comunque, non adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile oppure i piccoli appezzamenti condotti da soggetti sprovvisti della qualifica di imprenditore agricolo, così come precisati dagli articoli 2082 e 2083 del Codice Civile.

COMUNE DI COCCAGLIO (BS)
REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'I.MU.

Art. 4 - Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Art. 5 - Base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato come segue:

- Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1o gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - d. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
 - e. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1o gennaio 2013;
 - f. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
- Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.359, applicando i coefficienti determinati per ciascun anno di imposta da apposito decreto ministeriale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

COMUNE DI COCCAGLIO (BS)
REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'I.MU.

- Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
- In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 3, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, a partire dalla data di presentazione della pratica edilizia (DIA, SCIA, Permesso di costruire e qualsiasi altra forma prevista di comunicazione dell'intervento) fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
- Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

2. La giunta comunale può periodicamente fornire indicazioni circa i criteri di valutazione del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili.

Art. 6 - Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

1. L'imposta è calcolata applicando alla base imponibile l'aliquota prevista, nella misura determinata dal Consiglio Comunale per ciascun anno di imposta, secondo il seguente prospetto:

- a) Aliquota di base per tutti gli immobili, pari allo 0,76 per cento modificabile in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali
- b) Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze, pari allo 0,4 per cento modificabile in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali
- c) Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993 e s.m.i., intendendosi per tali i soli immobili iscritti nella categoria catastale D10, pari allo 0,2 per cento modificabile in diminuzione sino a 0,1 punti percentuali.

2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 7 - Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e s.m.i.

COMUNE DI COCCAGLIO (BS)
REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'I.MU.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 8 - Riduzioni e detrazioni dell'imposta

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.

3. Il Consiglio Comunale può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.

4. La suddetta detrazione (e non l'aliquota agevolata) si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

5. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche ai soggetti passivi che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultino assegnatari della casa coniugale, a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione (categoria catastale da A1 ad A9, o A11) situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

6. Si considera adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

7. Si considera altresì direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Art. 8-bis - Nozione di abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

2. Qualora più fabbricati della stessa categoria presentino i requisiti di pertinenzialità, sarà la denuncia del contribuente a determinare quale di essi venga considerato pertinenziale; in assenza di denuncia verrà considerato d'ufficio quello con la rendita catastale inferiore.

COMUNE DI COCCAGLIO (BS)
REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'I.MU.

Art. 9 - Versamenti e Dichiarazioni

1. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo complessivamente dovuto per l'annualità di imposta risulti inferiore ad € 12,00.
3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia individuato, con apposita comunicazione, l'immobile o gli immobili a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari.
4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
5. Per le modalità ed i termini della dichiarazione si applica quanto disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni, ed eventuali successive modificazioni normative.

Art. 10 - Accertamento, riscossione coattiva, rimborsi, sanzioni, interessi e contenzioso

1. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli , 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della citata legge n. 296 del 2006 e s.m.i.
2. Per le aree divenute inedificabili il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e comunque, per un periodo non eccedente cinque anni; a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni; in tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di cinque anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.
3. Le somme liquidate dal Comune a titolo di rimborso possono, su richiesta del contribuente da inviare al Comune medesimo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.
4. E' applicabile l'istituto dell'Accertamento con Adesione sulla base dei criteri stabiliti dal D.L. 218/1997 e s.m.i.

Art.11 - Funzionario Responsabile

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

COMUNE DI COCCAGLIO (BS)
REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'I.MU.

Art. 12 - Disposizioni transitorie e finali

1. La Giunta Municipale può attribuire compensi incentivanti al personale addetto all'Ufficio Tributi sulla base degli accertamenti e delle liquidazioni divenuti esecutivi.

Art.13 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione e produce i suoi effetti dal periodo d'imposta 2012.

=====